



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO TERRANUOVA BRACCIOLINI -APS

Indice

Articolo 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 2 – SCOPI E FINALITA'

Articolo 3 – SOCI

Articolo 4 – ORGANI SOCIALI

Articolo 5 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 7 – IL PRESIDENTE

Articolo 8 – IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

Articolo 9 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI

Articolo 10 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 11 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 12 – COMMISSIONE PERMANENTE “FESTA DEL PERDONO”

**Articolo 13 – COMMISSIONE PERMANENTE COORDINAMENTO DELLE
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E DEI “COMITATI DELLE
FRAZIONI”**

Articolo 14 – ENTRATE E SPESE

Articolo 15 – PRESTAZIONI DEI SOCI

Articolo 16 – RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

Articolo 17 – SCIoglimento

Articolo 18 – NORME FINALI

Articolo 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita su proposta dell'Amministrazione Comunale, della società Centro Pluriservizi, del Comitato Festeggiamenti del Perdono e della locale associazione dei commercianti "Commart" una Associazione denominata "Pro Loco Terranuova Bracciolini APS" con sede in Terranuova Bracciolini, Via E. Toti, 6.

La "Pro Loco Terranuova Bracciolini" aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Toscana, nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI e svolge la propria attività ai sensi del Codice Civile del Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche.

Articolo 2 – SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico ed apolitico la cui attività è espressione di partecipazione e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'Associazione ha lo scopo di promuovere, incentivare e svolgere, in proprio ed in collaborazione con Enti ed Associazioni pubbliche e private, o attraverso Enti appositamente costituiti, ogni attività finalizzata allo sviluppo sociale, culturale, ambientale, turistico ed economico nel territorio Comunale di Terranuova Bracciolini, migliorando il soggiorno dei cittadini e degli ospiti.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli enti Pubblici, altre associazioni e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, iniziative di recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Terranuova Bracciolini e la qualità della vita dei residenti, l'Associazione può gestire beni mobili e immobili, commercializzare prodotti locali, souvenir, pubblicazioni, cambiavalute, ecc;
- b) coordinare gli eventi e le iniziative organizzati dalle Associazioni del territorio ed in particolare dai "comitati delle Frazioni" attraverso anche la realizzazione di un calendario comune degli appuntamenti ed attivare un supporto fattivo all'organizzazione di eventi e manifestazioni di interesse generale sul territorio, compresa l'assistenza per la realizzazione degli stessi ad altre associazioni od Enti;
- c) tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, artigianale, commerciale, agricolo ed industriale del territorio e le sue tradizioni anche attraverso edizioni e pubblicazioni di varia natura con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione in Italia o all'estero ad eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- d) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione di Terranuova Bracciolini (progettazione, realizzazione e gestione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione);
- e) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'Informazione previsti dalla legge vigente in materia;
- f) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni componenti il miglioramento estetico della zona e tutte iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- g) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico stimolando il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera presente sul territorio comunale e nei comuni limitrofi con particolare riguardo all'area della Setteponti.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative secondarie e strumentali a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo successivamente all'emanazione del decreto attuativo in merito.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 - SOCI

Sono soci tutte le persone (che abbiano compiuto il 16° anno di età) , enti del terzo settore e senza scopo di lucro nei limiti di cui all'art. 35 del codice del terzo settore interessati al perseguimento delle suddette finalità sociali, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto della loro ammissione, la quota di associazione annualmente determinata dal Consiglio stesso.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché gli eventuali recapiti telefonici e l'eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I Soci si distinguono in:

1. Soci Ordinari;
2. Soci Sostenitori,
3. Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.

Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci, al momento dell'Assemblea, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco nonché per lo scioglimento dell'associazione ecc.;
- d) a ricevere tessera della Pro Loco;
- e) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

I Soci hanno l'obbligo di.

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato e provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 4 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Commissione permanente per la Festa del Perdono;
- la Commissione permanente per il coordinamento delle Associazioni del territorio e dei "Comitati delle Frazioni".

Per adempiere alle finalità dell'oggetto sociale possono essere istituiti appositi comitati che operano nei vari settori d'intervento della Pro Loco sempre comunque in stretto rapporto con il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

Ogni carica è comparabile con analoghe funzioni svolte dagli stessi oggetti in altre associazioni con analoghe finalità.

Articolo 5 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e sul sito del Comune di Terranuova Bracciolini nonché in quello della pro-loco nel caso in cui venga realizzato .

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca il Presidente della Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno dopo, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Articolo 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto, da 11 membri eletti fra i Soci che sono in regola con il versamento della quota sociale. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti, l'assemblea ordinaria può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore a 16. Ad essi si aggiungono di diritto un membro nominato dall'Associazione locale dei commercianti "Commart", il presidente della commissione permanente "Festa del Perdono", il presidente della commissione permanente "coordinamento delle associazioni del territorio e dei comitati delle frazioni".

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il consiglio Direttivo, nella riunione di insediamento che si tiene almeno dieci giorni dopo la data delle elezioni, elegge tra i suoi componenti, il Presidente ed il vicepresidente e nomina il segretario ed il tesoriere.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non possono fare parte del Consiglio Direttivo i consiglieri e gli assessori comunali, ad eccezione del nominativo proposto dal sindaco in rappresentanza dell'amministrazione Comunale per l'espressione di pareri consuntivi e quindi senza diritto di voto.

Decadono di diritto dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti a tre consecutive sedute del Consiglio stesso.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti nell'ultima elezione svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà a una nuova elezione per sostituire i Consiglieri cessati. I Consiglieri così subentrati restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui cessi dall'incarico anche non contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio decaduto resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ELEZIONI CONSILIARI

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, si tengono ogni tre anni, alla carica sono eleggibili tutti i Soci di età non inferiore a 18 anni in regola con il versamento della quota annuale.

COMMISSIONE ELETTORALE

Una Commissione Elettorale di tre Soci designata dal Consiglio uscente è tenuta a compilare e presentare nel termine di dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni, una lista di Soci, tra i quali eleggere il nuovo Consiglio.

La Commissione nomina in proprio seno un Presidente ed un Segretario e opera la scelta dei Soci da inserire nella lista dei candidati con criteri di discrezionalità nell'esclusivo interesse dell'Associazione. I componenti della commissione elettorale non possono far parte della lista dei candidati. Le candidature preventivamente accettate, devono essere rese pubbliche presso la Sede dell'Associazione.

VOTAZIONI

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione si svolgono mediante apposizione di contrassegno a fianco dei candidati iscritti nella lista e/o con aggiunta di altri nominativi purché il numero complessivo dei votati non risulti superiore ai membri da eleggere, pena nullità della scheda.

Prima di iniziare le votazioni, il Presidente insedia il seggio, composto dalla Commissione elettorale stessa il compito, al termine delle votazioni, di effettuare lo scrutinio e redigere il verbale del risultato analitico delle votazioni medesime, indicando, nell'ordine delle preferenze espresse, i nomi degli eletti e la verifica di eleggibilità.

In caso di parità di voti tra due o più candidati, s'intende eletto il Socio che vanta la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione o, a parità di questa, la maggiore età.

ACCETTAZIONE DELLA CARICA

La carica di Consigliere si intende tacitamente accettata salvo esplicito rifiuto scritto che deve pervenire entro dieci giorni dalla comunicazione dell'elezione, alla commissione Elettorale.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza eccezioni di sorta; gli sono conferite, per il raggiungimento dello scopo sociale, tutte le facoltà che non siano, per legge e per statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea dei Soci o ad altri organi collegiali.

Spetta fra l'altro al Consiglio:

- a) deliberare sull'ammissione, sull'esclusione e sulle dimissioni dei soci;
- b) convocare l'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni di essa;
- c) deliberare i regolamenti interni;
- d) conferire procure speciali per singoli atti o negozi giuridici inerenti all'attività sociale;
- e) redigere i bilanci consuntivi e previsionali corredandoli della propria relazione sull'andamento della gestione sociale.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro annui il consiglio direttivo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Il Consiglio è inoltre competente circa l'interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

COMITATO ESECUTIVO STRAORDINARIO

Il Consiglio ha la facoltà di nominare, laddove ricorrono particolari esigenze, un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente – o da chi ne fa le veci – e da due consiglieri, che avrà limitati poteri decisionali fissati dal Consiglio stesso.

Le delibere del comitato dovranno essere adottate a maggioranza dei suoi membri e ratificate dal Consiglio Direttivo.

CONVOCAZIONE E RIUNIONE

Il consiglio viene convocato almeno una volta al mese e comunque quando il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno. Deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve inviarsi almeno 7 giorni prima della riunione anche a mezzo di posta elettronica, al domicilio di ciascun consigliere, salvo i casi eccezionali di urgenza nei quali si potrà prescindere dal termine e dalla forma indicati.

QUORUM E DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio viene redatto processo verbale scritto nell'apposito registro bollato sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, gli estratti predetti, devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario per autenticazione.

INCOMPATIBILITA' DI VOTO

I consiglieri devono astenersi dal votare in deliberazioni riguardanti argomenti nei quali siano personalmente coinvolti o interessati.

Articolo 7 – IL PRESIDENTE

Il presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Il vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato anche oltre i tre mandati.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

E' assistito dal Segretario.

Articolo 8 – IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Segretario assiste il consiglio Direttivo, redige i verbali della relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

E' possibile con decisione del Consiglio affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

Articolo 9 - L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 10 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, dall'Assemblea dei Soci.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.

I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo, essi sono rieleggibili.

Articolo 11 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco o della comunità terranuovese.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti. Se nominato è invitato al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 12 – COMMISSIONE PERMANENTE “FESTA DEL PERDONO”

La composizione della commissione è decisa di volta in volta dall'Assemblea dei soci, ed è nominata ogni tre anni dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile su proposta della Commissione Elettorale con votazione palese e al suo interno nomina un Presidente che sarà membro di diritto del Consiglio Direttivo. La commissione opera sugli indirizzi approvati dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo per

l'organizzazione della manifestazione della Festa del Perdono. E' composta da massimo 21 componenti con il Presidente eletto a maggioranza dei presenti.

Articolo 13 – COMMISSIONE PERMANENTE COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E DEI “COMITATI DELLE FRAZIONI”

La composizione della commissione è decisa di volta in volta dall'Assemblea dei soci garantendo la rappresentatività degli enti del terzo settore e senza scopo di lucro delle frazioni aderenti alla Pro Loco è nominata ogni tre anni dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile su proposta della Commissione Elettorale con votazione palese e al suo interno nomina un presidente che sarà membro di diritto del consiglio direttivo. La Commissione opera sugli indirizzi approvati dall'assemblea dei soci e dal consiglio direttivo per curare il coordinamento delle varie associazioni esistenti nel territorio comunale ed in particolare dei “comitati delle frazioni” anche per la realizzazione di un calendario comune degli appuntamenti compresa l'assistenza per la realizzazione degli stessi. E' composta da massimo 21 componenti con il Presidente eletto a maggioranza dei presenti.

Articolo 14 – ENTRATE E SPESE

Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali,
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti, fondazioni e istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, e da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore
- g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi,
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, entrate derivanti da attività di raccolta fondi e da attività commercializzate ai sensi del codice del terzo settore

Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15 – PRESTAZIONI DEI SOCI

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci in casi eccezionali e solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

Articolo 16 – RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'anno finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il mese di Aprile.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo le norme previste dalla Legislazione vigente in materia.

Affinché i Soci possano prenderne visione, il rendiconto deve restare depositato in copia insieme con le relazioni degli amministratori e dei revisori, nella sede dell'Associazione, durante i 10 giorni che precedono l'Assemblea di approvazione.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17 – SCIoglimento

In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo

settore operanti in analogo settore della pro-loco, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 18 – NORME FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

PRO LOCO TERRANUOVA

Via E. Toti, 6

52028 Terranuova Bracciolini (AR)

P. IVA/Cod. Fisc. 01925530516

Corrado Ransino

REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO
TERRITORIALE DI MONTEVARCHI

IL 30-10- ALN. 1186 SERIE 3

2020

L'ADDETTO

Francesca Camielottoli (1)

(1) Firma su delega del Direttore Provinciale

[Firma]

